



COMUNE DI BAREGGIO

Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

ISTRUZIONI VERSAMENTO ANNO 2019

Con la legge di Stabilità 2014 (L. 147 del 27/12/2013) è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta da tre prelievi distinti:

- 1) Imposta Municipale Propria (**IMU**, in vigore dal 1° gennaio 2012) il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – è dovuta dal possessore dell'immobile
- 2) Tassa per i Servizi Indivisibili (**TASI**) il cui presupposto impositivo è collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali ed in particolare finanzia i costi dei servizi comunali indivisibili – è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore
- 3) Tassa sui Rifiuti (**TARI**, che sostituisce la TARES in vigore nel solo anno 2013) il cui presupposto impositivo è collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali ed in particolare finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – è dovuta dall'utilizzatore.

Il versamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.lgs 23 del 14 marzo 2011, ossia:

- **16 giugno: acconto** per l'anno in corso sulla base delle **aliquote e delle detrazioni approvate per i 12 mesi precedenti**
- **16 dicembre: saldo** anno in corso con obbligo di conguaglio in base alle **aliquote e detrazioni deliberate per l'anno di riferimento.**

Se il termine di versamento cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Per opportuna informazione si riassumono di seguito le disposizioni vigenti per l'esercizio 2019.

Imposta /tributo	% a carico Proprietario	% a carico Utilizzatore	Scadenza 1^ rata	Scadenza 2^ rata	Base Imponibile	Versamento	Soglia minima annua di pagamento
IMU	100%	-	17/06/19	16/12/19	(rendita + 5%) x moltiplicatore	F24 compilabile dal sito del comune	€ 5,00
TASI abitazione principale (categoria A1, A8 e A9 e pertinenze)	100%	-	17/06/19	16/12/19	(rendita + 5%) x moltiplicatore	F24 compilabile dal sito del comune	€ 5,00
TASI immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze	90%	-	17/06/19	16/12/19	(rendita + 5%) x moltiplicatore	F24 compilabile dal sito del comune	€ 5,00
TASI altri immobili non locati e esenti IMU	100%	-	17/06/19	16/12/19	(rendita + 5%) x moltiplicatore	F24 compilabile dal sito del comune	€ 5,00
TARI	-	100%	31/05/19	30/11/19	Basata su metratura e N. occupanti	F24 inviato a casa del contribuente	€ 5,00

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

Si riepilogano, in termini sintetici, le principali regole che caratterizzano la disciplina dell'I.M.U. 2018 rinviando per ogni altro aspetto particolare alla normativa di riferimento (Decreto Legge n. 201/2011 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.) e alla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento dell'IMU:

- **le abitazioni principali e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali il tributo resta dovuto (legge di Stabilità 2014);

per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione prevista per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze si applica ad un solo immobile;

per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale**, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 16, Legge di stabilità 2016, di modifica al comma 15-bis dell'art. 19 del D.L. 201/2011);
- **l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani, di età superiore a 65 anni compiuti, o da disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata**. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 2014/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b) della legge 147/2013, nonché dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014);
- **l'abitazione, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso** (articolo 9bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (l'art. 1, comma 15, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016));
- **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e **non siano in ogni caso locati** (art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni dalla L. n. 124/2013). I suddetti titolari hanno obbligo di presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti per ogni immobile che ha diritto alla fruizione del beneficio fiscale.
- **i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13, primo periodo, dell'art. 1 della Legge 208/2015)

Per ulteriori esenzioni si rimanda alle specifiche disposizioni di legge e agli adempimenti conseguenti.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con le esclusioni di legge sopra indicate.

Si precisa che:

- * il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- * l'area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- * per gli immobili, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata

del contratto.

L'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24/12/2012, n. 228, dispone che "è riservato allo Stato solo l'intero gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13."

L'eccedenza percentuale a tale aliquota standard, derivante da incrementi deliberati dall'Ente, dovrà essere versata a favore del Comune medesimo.

Per gli immobili appartenenti a categorie catastali diverse da quelle classificate nel gruppo "D" l'intera imposta dovrà essere versata direttamente al Comune di ubicazione degli stessi.

BASE IMPONIBILE:

* Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella:

TABELLA MOLTIPLICATORI IMU

Tipologia immobile	Moltiplicatore
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80
Altri terreni agricoli	135

* Per i terreni agricoli la rivalutazione da applicare al reddito dominicale è pari al 25%.

* Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei "valori contabili".

* Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

RIDUZIONI

è ridotta del 50% la base imponibile:

- **delle unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che** il contratto, verbale o scritto, a termine fisso, sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile, classificato come unità abitativa (risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2016), in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (*l'art. 1 comma 10 lettera b) della Legge 208/2015*); ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- **delle pertinenze** delle unità immobiliari di cui sopra secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) (Risoluzione del M.E.F. n. 1 del 17 febbraio 2016);

- **dei fabbricati dichiarati inagibili** o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni)

- **dei fabbricati di interesse storico o artistico.**

ALIQUOTE

Con delibera di C.C. n. 91 del 20/12/2018 sono confermate per l'anno 2019 le aliquote in vigore nell'esercizio precedente:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9.	0,35%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali ed unità immobiliari assimilate.	1,06 %
Abitazioni (categoria da A1 a A9), escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,71%

Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,61%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione)	0,71%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,76%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

- **condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato** ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze è il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, *comma 10 lettera b) della Legge 208/2015, utili anche alla riduzione della base imponibile. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione* di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1, posseduti e utilizzati direttamente o sfitti, e categoria D, esclusi categoria D5, provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti, è la presentazione, da parte del soggetto passivo, di **apposita dichiarazione** attestante i dati catastali e il requisito dell'utilizzo diretto per l'esercizio dell'attività di impresa o la condizione di non locazione dell'immobile;

MODALITÀ VERSAMENTO IMU

SCADENZE DI PAGAMENTO:

17 GIUGNO 2019

16 DICEMBRE 2019

L'imposta deve essere versata **tramite utilizzo del modello F24**.

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il codice Ente del Comune di Bareggio è **A652**

A seguito delle modifiche legislative intervenute i codici tributo sono i seguenti:

I codici tributo approvati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 12 aprile 2012 con aggiornamento del 9 dicembre 2015:

3912 – IMU abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1- A/8 – A/9

3914 – IMU – terreni agricoli – COMUNE

3916 – IMU – aree fabbricabili – COMUNE

3918 – IMU – altri fabbricati – COMUNE

3925 – IMU - immobili categoria D – STATO

3930 – IMU - immobili categoria D – INCREMENTO COMUNE

Sul sito del Comune www.comune.bareggio.mi.it è messo a disposizione dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta, un software per i conteggi, munito di collegamento gratuito all'Agenzia del Territorio per la consultazione delle rendite catastali, che permette anche la stampa in originale del modello F24.

E' attiva la casella di posta elettronica comunale dedicata juc@comune.bareggio.mi.it e il numero telefonico (02 90258244) al quale i contribuenti potranno accedere per ottenere informazioni anche in merito all'utilizzo del software di cui sopra.

TA.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI:

La Legge n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6/03/2014 stabilisce che "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**".

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento della TASI:

- **le abitazioni principali**, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 15, Legge 208/2015, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e **le relative pertinenze** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9** (art. 1, comma 14, lett. a) e b), della Legge 208/2015, di modifica all'art. 1 commi 639 e 669 della Legge n. 147/2013);
- **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale**, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RIDUZIONI

E' ridotta del 50% la base imponibile:

- **delle unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto, verbale o scritto, a termine fisso, sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, classificato come unità abitativa (risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2016), e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 10 lettera b) della Legge 208/2015); ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- **delle pertinenze** delle unità immobiliari di cui sopra secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) (Risoluzione del M.E.F. n. 1 del 17 febbraio 2016);

BASE IMPONIBILE TASI:

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.

* Fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati nella tabella:

Tipologia immobile	Moltiplicatore
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

ALIQUOTE

Con delibera di C.C. n. 92 del 20/12/2018 sono confermate per l'anno 2019 le aliquote in vigore nell'esercizio precedente:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9	0,25%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,25%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,25%
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione limitatamente ad una sola unità immobiliare per categoria catastale .	0,25%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti	0,20%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

Per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota da applicare è l' 1 per mille;

MODALITÀ DI VERSAMENTO TASI

SCADENZE DI PAGAMENTO TASI:

17 GIUGNO 2019

16 DICEMBRE 2019

L'imposta deve essere versata tramite utilizzo del modello F24 o bollettino postale .

Il codice Ente del Comune di Bareggio è **A652**

I **codici tributo** approvati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014 con aggiornamento del 9 dicembre 2015:

3958 – TASI – abitazione principale e pertinenze

3959 – TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 – TASI - aree fabbricabili

3961 – TASI - altri fabbricati

Sul sito del Comune www.comune.bareggio.mi.it è messo a disposizione dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta, un software per i conteggi, munito di collegamento gratuito all'Agenzia del Territorio per la consultazione delle rendite catastali, che permette anche la stampa in originale del modello F24.

E' attiva la casella di posta elettronica comunale dedicata juc@comune.bareggio.mi.it e il numero telefonico (02 90258244) al quale i contribuenti potranno accedere per ottenere informazioni anche in merito all'utilizzo del software di cui sopra.

DICHIARAZIONE TASI:

Va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettabili al tributo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (I.M.U. E TA.S.I.)

Si informano i contribuenti che in caso di mancato o parziale pagamento dei tributi dovuti IMU e TASI è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per mettersi in regola beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella interamente dovuta in caso di accertamento da parte del Comune.

Il pagamento tramite ravvedimento deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare il regolare versamento del tributo o dell'imposta.

La sanzione ridotta, da applicare all'intero importo del tributo dovuto e non versato, varia in relazione al ritardo nel pagamento, e precisamente ammonta a:

- 0,1%: per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza
- 1,5% del valore del tributo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione
- 1,67% del tributo se il pagamento avviene entro 90 giorni;
- 3,75% del valore del tributo, equivalente ad 1/5 della sanzione minima pari al 30% del tributo se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza prevista per il tributo o imposta.

All'imposta dovuta devono essere sommati anche gli interessi moratori. Interessi che devono essere calcolati nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera.

Il tasso di interesse di mora da utilizzare per il calcolo corrisponde al tasso legale (fissato allo 0,8% con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019).

Pertanto la formula da applicare è la seguente:

$$\frac{\text{Interesse al tasso legale (0,8\%)} \times \text{tributo dovuto} \times \text{n}^\circ \text{giorni trascorsi dalla violazione}}{365}$$

Consigliamo per il ravvedimento operoso, prima di effettuare il versamento, di verificare se le sanzioni e/o i tassi di interesse dovessero essere variati dopo l'uscita del presente volantino, soprattutto se il periodo di ritardato pagamento dovesse trovarsi a cavallo di un anno.

TA.R.I. TASSA SUI RIFIUTI

Il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento.

SCADENZE DI PAGAMENTO TARI:

31 MAGGIO 2019 – I RATA

30 NOVEMBRE 2019 – II RATA